

## **Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 -**

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016*

### **Articolo 7 bis**

Art. 7-bis. Introduzione di indici sintetici di affidabilita' per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore.

## **Articolo 7 bis -**

Art. 7-bis. Introduzione di indici sintetici di affidabilit  per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore.

*In vigore dal 03/12/2016*

*Modificato da: Legge del 01/12/2016 n. 225 Allegato*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilit  fiscale cui sono collegati livelli di premialit  per i contribuenti pi  affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'[articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), e ai parametri previsti dall'[articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).

[Torna al sommario](#)

